

DIVORZIO

A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, è possibile per i **coniugi** richiedere, **congiuntamente e consensualmente**, lo scioglimento del matrimonio, la cessazione degli effetti civili o la modifica delle condizioni di divorzio tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte o davanti all'ufficiale di stato civile.

Competenza del Comune di:

- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero
- residenza di uno dei coniugi

Tipologie:

- **Art 6 Convenzione di Negoziazione Assistita** da uno o più avvocati (**almeno un avvocato per parte**) per le soluzioni consensuali di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili e di modifica delle condizioni di divorzio nelle ipotesi complesse in cui ci sia la necessità di ricercare soluzioni condivise, ad esempio in merito all'affidamento dei figli o alla suddivisione del patrimonio

· **Campo di applicabilità:** anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave

· **Modalità:** l'accordo raggiunto viene trasmesso al Procuratore della Repubblica che può in alternativa:

- Ricontrare irregolarità, in tal caso trasmetterà l'accordo al Presidente del Tribunale, con fissazione del termine di comparizione delle parti
- Concedere il **nulla osta** per gli adempimenti successivi se non vi sono figli nelle condizioni sopra specificate e se non rileva irregolarità / rilascio dell'**autorizzazione** necessaria alla successiva trascrizione, constatando in particolare che l'accordo soddisfa l'interesse dei figli

· **Tempi:** l'accordo, sottoscritto dalle parti e autenticato dall'avvocato, deve essere trasmesso, anche a cura di uno solo degli avvocati, entro **10 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione/nulla osta da parte del Tribunale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio sia iscritto (comune di celebrazione del rito civile) o trascritto (celebrato con rito concordatario e trascritto nel comune di celebrazione/celebrato all'estero e trascrizione nel comune di residenza o iscrizione AIRE).

- **Condizioni:** è necessario che siano decorsi **6 mesi** dalla separazione consensuale, dalla separazione dinanzi all'ufficiale di stato civile oppure dalla convenzione di negoziazione assistita di separazione; **1 anno** dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per la separazione giudiziale
- **Costi:** se l'avvocato trasmette l'accordo della negoziazione assistita unitamente all'autorizzazione/ nulla osta accompagnandolo con un'istanza, non è dovuta imposta di bollo su quest'ultima.

➤ **Art 12** Scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili o modifica delle condizioni di divorzio **innanzi all'Ufficiale di Stato Civile**

Si tratta di un accordo stipulato **personalmente** dai coniugi con l'assistenza facoltativa di un avvocato. Ai sensi dell'art. 12, comma 3 l. 162/2014, le dichiarazioni devono essere rese personalmente dai coniugi trattandosi di un atto amministrativo.

• Casi di **esclusione:** presenza di figli comuni della coppia minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

• **Contenuti:** l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ad esempio l'uso della casa coniugale, ma si può inserire un **assegno divorzile** di uno dei coniugi a favore dell'altro che sia corrisposto periodicamente; non si può inserire nell'accordo la previsione della corresponsione dell'assegno di divorzio "una tantum" in quanto rientra tra le attribuzioni patrimoniali.

• **Modalità:** i coniugi si presenteranno di fronte all'Ufficiale di Stato Civile, potendo scegliere tra quello del comune di residenza di uno dei coniugi oppure del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio al fine di rendere la **dichiarazione di divorzio** formalizzata in un atto sottoscritto dalle parti e dall'Ufficiale di Stato Civile e provvisoriamente improduttivo di effetti.

• **Tempi:** decorsi **30 giorni** dal primo atto, i coniugi dovranno entrambi comparire per un secondo **atto di conferma** in data già fissata dall'Ufficiale di Stato Civile nel primo atto e non modificabile. La mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi implica la mancata conferma dell'accordo che viene meno. L'atto di conferma non è necessario per la modifica delle condizioni di divorzio

• **Effetti:** in caso di atto di conferma, la data del primo atto sarà quella da cui decorrono gli effetti del divorzio.

• **Condizioni:** l'art 1 della legge 55/2015 ha modificato la legge 898/1970 riducendo il periodo di separazione personale necessario allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio a:

- **12 mesi** dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la procedura di separazione giudiziale
- **6 mesi** nel caso di separazione consensuale in qualsiasi forma, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

Questi termini decorrono dall'**avvenuta comparizione** dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale; dalla **data certificata** riportata nell'accordo di separazione in caso di convenzione di negoziazione assistita; dalla **data dell'atto di separazione** in caso di separazione di fronte all'ufficiale di stato civile.

·**Costi:** diritto fisso nella misura di € **16,00**, anche nell'ipotesi in cui si voglia procedere alla sola modifica delle condizioni di divorzio.